



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive
SERVIZIO 1 (SUE) – VIOLAZIONE EDILIZIA

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Reg. Ord.. n° 1 li 22 GEN. 2020

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA

IL CAPO AREA

Vista la Relazione tecnica prot. n. 1258 del 21.01.2020 rilasciata dal tecnico comunale incaricato dalla quale si rileva che in data 10/01/2020 è stato effettuato sopralluogo tecnico, congiunto con l'agente di Polizia Municipale Isp. Capo Campagna e con l'operatore Brecci Alfio, presso l'area interna del complesso edilizio sito tra via Salvemini e via Martiri della Resistenza, in particolare le palazzine con ingresso da via Salvemini n.9 e n.15 con denominazione rispettivamente : Condominio Salvemini e Condominio Sereno.

Rilevato che è stato accertato che all'interno dell'area condominiale indicata in catasto al fg. n.16 p.lla n.1018 e precisamente tra le due palazzine con ingresso da via Salvemini n.9 e n.15 con denominazione rispettivamente : Condominio Salvemini e Condominio Sereno, insiste un muro in c.a. la cui funzione è di contenimento del terrapieno con dislivello di circa metri 3,00 posto tra la stradella di accesso ai garage in possesso dei sigg.ri Roccaforte Salvatore e Bonaccorso Diego e la corsia carrabile che consente l'ingresso al fabbricato Palazzina "A" e "C". Il muro in questione è lungo circa 20,00 metri presenta vistose lesioni e sbilanciamento con possibile crollo verso il viale di passaggio alle corsie garage e possibilità di crollo in prossimità del viale di accesso alla palazzina.

Rilevato che una porzione di muro facente parte dell'accertamento è stato già oggetto di accertamento tecnico al fine di verificare eventuali danni a persone e cose in data 09/07/2014, che a seguito della pericolosità dell'evento è stata emessa l'Ordinanza di Messa in Sicurezza n. 41 del 17/07/2014, che successivamente è stata effettuata la nota relativa alla inottemperanza prot. n. 1597/PM del 20/08/2014, successivamente è stata emessa ordinanza n. 46 del 27/08/2014 relativo allo sgombero;

Che in data 27/08/2014 prot. n. 14425 il sig. Renato Demma nella qualità amministratore condominiale pro tempore comunica che il muro pericolante non è di proprietà del condominio bensì della società Gravina Sud. Srl di proprietà del sig. Massimino Ottavio; Che in data 27/08/2014 con nota prot. n. 14456 , tramite raccomandata A/R si comunica alla ditta l'Ordinanza di messa in sicurezza n. 41 del 17/07/2014 notificata alla ditta in data 26/09/2014;

Rilevato che nel sopralluogo effettuato in data 10/01/2020 da parte della squadra di pronto intervento è stato effettuato un transennamento a chiusura del vialetto che conduce ai garage e un transennamento con interdizione al passaggio pedonale per una porzione di stradella che conduce agli ingressi della palazzina scala A-C;

Rilevato che il crollo nonché le porzioni di muro percolante sono prospicienti su area privata, di esclusiva pertinenza dei fabbricati residenziali esistenti insistenti sui lotti interessati dalla costruzione in questione e che le opere per lo stato di degrado e di abbandono in cui versano, rappresentano assoluto pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Pertanto considerato lo stato di pericolo è necessario adottare i provvedimenti affinché vengano effettuati con immediatezza, da parte della Ditta proprietaria tutti i lavori e le opere necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza del manufatto e dei luoghi interessati a tutela della pubblica e privata incolumità, demolizioni parziali o totali delle porzioni oggetto di imminente crollo, ricostruzioni parziali o totali del manufatto oggetto della presente, ovvero nei modi che i proprietari ritengono più opportuni;

Considerato, pertanto:

- che sussistono le condizioni pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità, che con il perdurare del tempo potrebbero aggravarsi anche a causa delle eventuali avversità climatiche;
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla pubblica e privata incolumità;

Visto il vigente regolamento dell'ordinamento EE.LL. in Sicilia.

Viste le leggi in materia di urbanistica e concernenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Visto l'art.58 del Regolamento Edilizio Comunale del vigente P.R.G., relativo alla manutenzione delle costruzioni;

ORDINA

Alla Ditta in indirizzo, in qualità di proprietario dell'area su cui insiste il muro percolante, quanto segue:

1. di provvedere con decorrenza immediata a transennare e a chiudere al transito veicolare e pedonale la stradella a valle e a monte del muro, mediante adeguata barriera protettiva;
2. di assicurare, con decorrenza immediata, con opere di puntellamento, la tenuta del muro paraterra percolante, spanciato, che potrebbe essere causa di ulteriori ed eventuali cedimenti strutturali, nonché eseguire eventuali demolizioni delle porzioni del manufatto oggetto di imminente crollo;
3. la messa in sicurezza, entro **quindici (15) giorni** dalla data di notifica della presente ordinanza, del manufatto in questione, mediante ricostruzioni parziali o totali del manufatto, alle seguenti

PRESCRIZIONI e/o CONDIZIONI

- I lavori dovranno essere eseguiti ripristinando il manufatto in condizioni analoghe allo stato preesistente.
- I lavori di parziale demolizione delle porzioni pericolanti, nonché le opere di puntellamento dovranno essere eseguite, previa comunicazione del proprietario al Comune, da una Impresa Edile abilitata e regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (DURC), e sotto la direzione di un Tecnico professionista abilitato e qualificato che è tenuto al rispetto delle fasi e dei modi di attuazione dei lavori di cui sopra. Entrambi i soggetti devono firmare la comunicazione per accettazione;

- Alla comunicazione di cui sopra deve essere allagata una copia della notifica preliminare, giusto quanto prescritto dall'art.90 comma 9 lett. c) del D.Lgs 09.04.2008, n.81, come modificato dal D.Lgs 03.08.2009, n.106, ovvero una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sottoscritta dal committente o dal responsabile dei lavori, con la quale si attesti l'esclusione dei casi previsti dall'art.99 comma 1 del D.Lgs 09.04.2008, n.81, come modificato dal D.Lgs 03.08.2009, n.106, nonché una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui all'art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs 09.04.2008, n.81, come modificato dal D.Lgs 03.08.2009, n.106;
- Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate ed applicate le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro disciplinate dal D.Lgs 09.04.2008, n.81, come modificato dal D.Lgs 03.08.2009;
- Per gli interventi di messa in sicurezza del manufatto, mediante consolidamento strutturale ovvero parziale o totale demolizione e ricostruzione della muratura instabile, i proprietari con il tramite dell'amministratore, sono tenuti a presentare con l'urgenza del caso, all'Ufficio Territorio e Ambiente di questo Comune, il relativo progetto delle opere la cui esecuzione è soggetta ad Autorizzazione Edilizia, ovvero D.I.A. o S.C.I.A., previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, ai fini del rispetto della normativa antisismica;
- Tutti i materiali di risulta derivanti dall'intervento, così come classificati dagli artt.184, 185 e 186 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, devono essere regolarmente conferiti in una discarica regolarmente autorizzata, ed il trasporto dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art.193 del citato decreto;
- A completamento dei lavori di cui sopra, i proprietari con il tramite dell'amministratore sono tenuti a comunicarne l'effettiva ultimazione allegando la certificazione di collaudo, con il visto di deposito dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, e una relazione asseverata, redatta dal direttore dei lavori, dalla quale si evince la natura degli interventi effettuati e l'eliminazione di tutti i pregiudizi per la pubblica e privata incolumità, nonché una documentazione fotografica dello stato di fatto a interventi ultimati.

AVVERTE CHE

- Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari dei lotti e degli edifici contigui e verso altre persone dei quali sono fatti salvi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudiziaria.
- Il transennamento e la chiusura devono essere realizzati con barriera protettiva munita di:
 - adeguata cartellonistica e/o segnaletica di sicurezza;
 - lanterne a luce rossa da tenere accese dal tramonto al levar del sole secondo l'orario della pubblica illuminazione, da allocare negli angoli della barriera protettiva;
 - bande rifrangenti in alternativa a dette lanterne;
 - picchetti o paletti di sostegno che devono avere le punte arrotondate o protette da appositi tappi di sicurezza.
- In caso di accertata inadempienza, a quanto sopra ordinato, si procederà d'ufficio a salvaguardare la pubblica e privata incolumità e alla messa in sicurezza, fatta salva l'applicazione da parte delle autorità competenti delle sanzioni previste dalle vigenti leggi ed il recupero delle somme eventualmente sostenute ed anticipate che saranno poste a carico delle ditte ingiunte.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg.60 dalla notifica della presente, ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana entro gg.120 dalla notifica della presente.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata al sig. **Massimino Ottavio** con recapito in Sant'Agata Li Battiati via Parco Inglese n.9.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Comando di Polizia Municipale del Comune;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Carlentini, via S. Battaglia;

Carlentini 22 gennaio 2020



Il Capo Area
(Geom. Francesco Ingalisi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Ingalisi", written over the typed name.